



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione FEDIR (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale



Prot. 148

Roma, 6 Luglio 2020

Ad Anci

anci@pec.anci.it

Ad UPI

upi@messaggipec.it

Oggetto: TRATTATIVE RINNOVO CCNL DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI – Un fondo per il salario accessorio dei segretari e nuove fasce professionali

Nel corso dell'ultimo incontro per il rinnovo del CCNL, sono state formulate da Fedir Dipartimento Segretari (ma non solo) proposte in merito all'inserimento nel Contratto di una norma analoga al comma 5 dell'art. 27 del CCNL dirigenti locali, che consenta di superare, in presenza di ben precisi requisiti e presupposti, il limite massimo della maggiorazione della retribuzione di posizione dei segretari.

Ad oggi ARAN non ha inteso accogliere la proposta, a nostro avviso meritevole invece di riflessione atteso che il trattamento accessorio dei segretari soggiace agli stessi limiti di legge del restante personale, come peraltro già ribadito dalla Corte dei Conti (da ultimo sez.Puglia 27/2019), che ha evidenziato come il limite dell'art.23 comma 2 del dlgs 75/2017 debba essere riferito complessivamente a tutto il personale.

Se l'unica differenza rispetto alla restante dirigenza consiste nella mancata formale previsione della costituzione di un fondo per il salario accessorio del segretario comunale in ciascun ente si potrebbe prevederne la costituzione.

Sono diverse le situazioni che si verificano di frequente nei comuni e che dovrebbero forse suggerire di prendere in considerazione la proposta:

1. Quando una sede di **segreteria si rende vacante** per lungo tempo, il limite di spesa del salario accessorio che competerebbe al segretario viene automaticamente assorbito dalle altre categorie (personale e dirigenza) e quando lo sventurato segretario prenderà servizio in quella sede scoprirà che, in barba ai limiti minimi e massimi della maggiorazione di posizione previsti dal CCNL, non potrà vedersi riconosciuta alcuna quota del salario accessorio.
2. Analoga stortura si verrà a determinare allorché si volesse dare attuazione alla previsione dell'atto di indirizzo per il CCNL funzioni locali che prevede uno *"specifico trattamento economico per il **segretario dell'Unione di comuni**, che tenga conto della dimensione demografica degli Enti associati e della complessità e rilevanza delle funzioni associate, da definirsi quale maggiorazione della retribuzione di posizione"*, restando sempre nei limiti attuali della retribuzione di posizione. È ovvio pensare che un adeguato trattamento economico potrà essere riconosciuto e attribuito solo incidendo sulle quote dei salari accessori dei comuni aderenti all'Unione e dell'Unione stessa: è impensabile per qualsiasi operatore del diritto degli enti locali immaginare di utilizzare la quota residuale del 3,48% degli incrementi contrattuali non assorbita dal tabellare .
3. In caso di **convenzioni di segreteria**, in cui più sedi svolgono in maniera associata l'ufficiam di segreteria con un risparmio considerevole per i comuni e un rilevante aggravio di lavoro e responsabilità per i segretari, non compensato certamente dall'incremento del 25% delle voci retributive e ciò soprattutto in caso di convenzioni tra più di due enti locali. Si ricorda che negli enti di minori dimensioni la retribuzione di posizione del segretario, pur maggiorata del 25%, resta comunque inferiore alla retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative del comparto.



4. La stessa situazione si concretizza quando un segretario dovesse essere incaricato di **funzioni dirigenziali ad interim** per vacanza di un qualsiasi posto dirigenziale, e non potrà vedersi riconosciuto nessun compenso aggiuntivo per l'impegno e lo sforzo profuso che, comunque, comporta una minor spesa per gli enti locali di cui potranno eventualmente beneficiarne gli altri dirigenti o il restante personale. Il segretario, invece, in assenza di precisa norma contrattuale, non avrà alcun riconoscimento ulteriore per le funzioni svolte.
5. Si verificano purtroppo di frequente casi in cui, di fronte alle difficoltà finanziarie degli enti, i segretari rinunciano a percepire la **retribuzione di risultato**. Ma se il limite della maggiorazione non può essere superato perché determinerebbe sempre uno sfioramento delle previsioni contrattuali, per lo stesso principio tutto ciò che sta entro i parametri del contratto deve essere preteso dai segretari a prescindere dai limiti di spesa. Infatti, qualora nei Comuni non sussistesse la possibilità di avvalersi dei fondi perché l'ente non rispetta i limiti e i vincoli dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le spettanze contrattualmente previste per i segretari andrebbero comunque riconosciute e, in difetto, potrebbero aprirsi contenziosi di rilievo.

Dovrebbe quindi comprendersi l'importanza per la categoria di superare le evidenti incongruenze prevedendo espressamente nel CCNL, nei limiti di legge e finanziari, dei criteri per quantificare il fondo per il salario accessorio del segretario comunale in ciascun ente, nell'ambito delle risorse stanziare e stanziabili in via ordinaria e senza alcun incremento se non quello marginale che sarà introdotto da questo CCNL. E per la verità ci ha incoraggiato constatare che anche dai confederali (in particolare dalla Cisl) sono state espresse analoghe considerazioni.


Un'ulteriore tema che ha bisogno assoluto di essere affrontato è la richiesta di rivedere la **soglia di accesso alla carriera dei segretari**, elevandola da 3.000 a 5.000 abitanti per cancellare l'assurda situazione che oggi preclude ad un segretario di fascia C di accedere ad una sede con 3001 abitanti, mentre lo consente ad un funzionario che abbia i requisiti per ricoprire l'incarico di vice segretario.

Questa proposta comporta **addirittura una riduzione di spesa** e pone semmai l'esigenza di evitare una reformatio in peius. E per tale ragione deve essere controbilanciata da una semplificazione del percorso di carriera dei segretari (vedasi modifiche al CCNL 98/99 in calce).

Le nostre (ma non solo) proposte meritano a nostro avviso attenta considerazione considerato anche che vanno nella direzione di sopperire alle criticità dei piccoli enti, in cui oggi maggiore è la carenza dei segretari.

In un momento in cui è ricorrente l'appello al senso di responsabilità dei segretari perché diano la disponibilità per coprire le diverse sedi di segreteria vacanti è necessario mettere in campo adeguati strumenti perché ciò possa avvenire efficacemente

II SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR
Segretari Comunali e Provinciali
Maria Concetta Giardina



II SEGRETARIO GENERALE
FEDIRETS SEZ. FEDIR
Elisa Petrone



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 - 2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998 - 1999

Art.31 - Fasce professionali¹

1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:

a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a **5.000** abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'art.98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000;

b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, **con almeno tre anni di effettivo servizio nella fascia C.** idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; ~~al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C.~~

c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del ~~secondo~~ corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all'art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti **o con almeno 6 anni nella classe dei comuni immediatamente inferiore (superiore ai 5.000 abitanti ed inferiore ai 10.000) .**

2. La trasposizione nelle fasce professionali di cui al comma 1 dei segretari comunali e provinciali già collocati nelle fasce di cui all'art.12, comma 1, del DPR n.465/1997 avviene secondo le previsioni dell'art. 35 del presente CCNL.

3. Nell'ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000, è richiesta un'anzianità di servizio del segretario di almeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia, **ovvero con almeno 6 anni nella classe dei comuni immediatamente inferiore (inferiore ai 5.000 abitanti) .**

4. Nell'ambito della fascia A, per la nomina in sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un'anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia. La disposizione di cui all'art.11, comma 10, ultimo periodo, del DPR n.465/1997 trova applicazione sino al 31.12.2000; sono fatti salvi i diritti acquisiti entro tale data ai sensi della medesima disposizione.

¹ La modifica si rende necessaria a seguito della disciplina introdotta dalla L. di conversione del DL162/2019 che ha alzato la soglia di accesso a 5.000 per i vicesegretari nelle sedi vacanti.

La modifica proposta non comporta maggiori spese ma semmai impone una disciplina che ponga argine ai pericoli di reformatio in peius dei colleghi di classe E oggi in servizio in sedi di popolazione compresa da 3.000 a 5.000 abitanti, posto che verrebbero ad essere declassati in classi 4. La norma serve a scongiurare l'assurda conseguenza che si è determinata con la disciplina introdotta a febbraio, posto che oggi un segretario comunale di fascia C non può prendere servizio in un comune di 3.001 abitanti ed invece potrà farlo un funzionario nominato vicesegretario.

La modifica dell'articolo necessiterebbe di essere bilanciata con una semplificazione del percorso di progressione in carriera, (anche questa norma senza oneri per il CCNL, ma semmai con un risparmio da destinare comunque alla formazione dei segretari) perché dopo un corso concorso di durata estenuante (7 anni per i coa5), pretendere un ulteriore corso di specializzazione dopo appena 2 anni sembra veramente eccessivo.



5. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell'ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all'entità demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedente ordinamento. La corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all'art.41.

6. L'idoneità conseguita a seguito **del corso** di specializzazione di cui all'art.14 del DPR n.465/1997 comporta l'iscrizione nella relativa fascia professionale, fermo restando che con l'applicazione del presente contratto non è richiesta l'idoneità per i segretari con anzianità di servizio di nove anni e sei mesi al 31.12.2000.

7. Con l'applicazione del presente contratto, per il conseguimento dell'idoneità a seguito del corso già indetto per i segretari con un'anzianità di servizio compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell'art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, e in quello da indire per coloro che risultano iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente contratto, già iscritti nella precedente lettera b) dell'art.12 del DPR n.465/1997, si prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo.

8. Ai fini del conferimento degli incarichi nei comuni superiori a 10.000 abitanti, in sede di prima applicazione del presente contratto, per i segretari di cui ai commi 6 e 7, si prescinde dal prescritto requisito dei due anni di anzianità di cui al comma 3.

9. Per i segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e inferiore a 65.000 abitanti, iscritti al 31.12.2000 nella lettera c) di cui all'art.12 del DPR n.465/1997, inseriti nella fascia B ai sensi dell'art. 35, l'iscrizione nella fascia A, come disciplinata dal presente contratto, è subordinata al conseguimento dell'idoneità da acquisire con il corso di cui all'art.14, comma 2, del citato DPR n.465/1997.

